

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA VINCA 3 ottobre 2016, n. 170

**DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 44/2012 e smi. - Procedura di Valutazione di incidenza nell'ambito della Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Chieuti (FG). Autorità competente: Comune di Stornara (FG). ID\_5269.**

**La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio**

**VISTA** la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTO** l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

**VISTA** la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

**VISTO** l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

**VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016)

**PREMESSO che:**

- con nota prot. n. 2488 del 05/05/2016, acquisita al prot. AOO\_089/10/05/2016 n. 5767, il comune di Chieuti

ti avviava la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed Enti interessati nell'ambito della procedura in oggetto;

- la procedura di Verifica di VAS ricomprende quella di Valutazione di incidenza, di competenza regionale sensi dell'art. 6 comma lettera a) della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii., atteso che la costa di Chieuti è all'interno del SIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore";
- con nota prot. AOO\_089/07/06/2016 n. 6896 la Sezione Ecologia evidenziava che, a seguito dell'istruttoria condotta, era emerso che i contenuti relativi alla Valutazione di incidenza ricompresi nel Rapporto ambientale non apparivano coerenti con le indicazioni riportate nella D.G.R. n. 304/2006 e, pertanto, chiede di adeguare i contenuti relativi del Rapporto ambientale alle indicazioni fornite dalla D.G.R. n. 304/2006 fornendo altresì i file vettoriali (.shp, .dxf, dwg, ecc) relativi alle aree di intervento previste da PCC, georeferenziati in coordinate UTM WGS84;
- il Comune di Chieuti con nota prot. n. 3811 dell'11/07/2016, acquisita al prot. AOO\_089/15/07/2016 n. 8957 riscontrava quanto richiesto dalla Sezione Ecologia con la predetta nota prot. n. 8957/2016 trasmettendo la relazione di Valutazione di incidenza nonché i file georeferenziati relativi alle aree di intervento previste dal PCC;

**atteso che:**

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 *"la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma"* e comma 3 *"il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza"* della l.r. 44/2012;

**si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"**

**Descrizione del Piano**

Il Piano Comunale delle Coste (PCC), conformandosi a quanto indicato dall'art. 3 delle Norme del Piano Regionale delle Coste è diretto a promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e a sostenere la riqualificazione delle attuali aree demaniali marittime (Art. 2 delle N.T.A.).

Il piano mira a contemperare gli interessi pubblici connessi allo sviluppo del settore turistico, alle relative implicazioni di carattere socio-economico, al godimento del bene da parte della collettività, alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

Il piano, tenuto conto che lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto di un insieme di interventi senza alcuna reciproca connessione e che il livello di degrado è tale che è necessario innescare un processo di recupero e risanamento complessivo, ha quali obiettivi principali:

- a. la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- b. garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
- c. favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate a uso turistico-ricreativo di tutto il litorale, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
- d. offrire strutture e servizi di qualità agli abitanti e al turismo balneare;

- e. la gestione integrata dell'area costiera;
- f. tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione;
- g. individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini;
- h. monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa, di riqualificazione ambientale, laddove necessario, difendendo l'equilibrio morfodinamico dell'intera fascia costiera.

Il PCC prevede infine strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospetta azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica. Gli obiettivi generali definiti all'interno della pianificazione costiera comunale, al fine di superare le criticità rilevate sono pertanto i seguenti:

1. realizzazione delle opere di difesa indicate dal PRC e dal PCC ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale nonché il recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado;
2. realizzare un sottopasso ferroviario in corrispondenza delle aree gestite dall'ARIF al fine della riorganizzazione e del sistema degli accessi alla costa e promozione di forme di mobilità sostenibile, ovvero garantire la sicurezza della collettività nella fruizione della spiaggia dalla Marina evitando forme di ingorgo nei periodi estivi;
3. favorire lo sviluppo del settore turistico anche attraverso le diverse forme di stagionalizzazione nelle attuali residenze;
4. riorganizzazione del sistema attuale delle concessioni demaniali in riferimento alle norme del Piano Regionale delle Coste e rilascio di nuove concessione senza la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari ma di opere amovibili a servizio delle Spiagge Libere;
4. sviluppo del settore turistico nell'entroterra in maniera eco-compatibile;
5. promuovere la realizzazione di strutture eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo;
6. indicazione ed utilizzo di materiali eco-compatibili di facile rimozione;
7. definire un sistema di accessi che consenta la fruizione libera di tutti i tratti della costa di Marina di Chieuti;
8. identificare forme di accessibilità, anche mediante percorsi ciclabili e fruizione della costa;

#### **Ricognizione fisico - giuridica del demanio marittimo**

La costa di Chieuti è inquadrata, nel sistema di classificazione adottato dal PRC, nella UF1, che si estende dal torrente Saccione alla testa del Gargano per una lunghezza di 119,40 km. L'UF1 è suddivisa in tre Sub Unità Fisiografiche, e la fascia costiera di Chieuti, per una lunghezza di 7,3 Km, rientra nella SUF 1,1 che si estende dalla foce del Saccione a Peschici per una lunghezza complessiva di 78,06 Km. Tale tratto di costa, secondo quanto riportato nel PRC, è definito a *media-alta criticità e alta sensibilità ambientale* (C1S1- C2S1 – C3S1). Il PRC ha quindi effettuata una ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero di propria competenza, al fine di definire (PCC\_Chieuti\_Relazione di Piano\_20151107, p. 19 e segg.):

1. le aree e le fasce di rispetto in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti (ai sensi dell'art. 14 comma 1 della Legge regionale 17/2015):
  - le fasce di pertinenza fluviale, considerando i 75 m per lato dal limite dell'area golenale;
  - le fasce di rispetto dai fiumi ed acque pubbliche di cui al D.lgs 42/2004;
  - tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 mt
2. le aree a rischio secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Esse sono caratterizzate da aree a bassa, media ed elevata pericolosità idraulica identificate come P3, P2 e P1: ovvero

aree ad alta pericolosità idraulica P3, quelle porzioni di territorio soggette ad essere allegate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni; aree a media pericolosità idraulica P2, le porzioni di territorio soggette ad essere allegate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni; aree a bassa pericolosità idraulica P1, le porzioni di territorio soggette ad essere allegate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni. Tali aree si trovano in corrispondenza della foce del torrente Saccione.;

3. le aree naturali protette e quelle sottoposte ai vincoli territoriali. A tale riguardo si rileva che la costa di Chieuti è ricompresa nel SIC IT9110015 "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" ed è soggetta ai vincoli definiti dal PPTR;
4. le aree demaniali già affidate in concessione che risultano essere
  - a. Concessione Demaniale Marittima n.06 del 14.06.2010 di mq 2.310,00 – Ditta Associazione Dopolavoro Ferroviario di Foggia – decorrenza fino al 31.12.2013 – Prorogata al 31 dicembre 2020
  - b. Concessione Demaniale Marittima n.09 del 24.06.2011 di mq 2.171,00 – Ditta De Santis Valentina – Socio Accomandatario e Legale Rappresentante della Società "De Santis s.a.s." di De Santis Valentina & C. - decorrenza dall'1.1.2011 al 31.12.2015 – Prorogata al 31 dicembre 2020
  - c. Concessione Demaniale Marittima n.02 del 29.04.2008 di mq 3.718,50 – Ditta Ciarallo Roberto candidato – decorrenza dall'1.1.2008 al 31.12.2013 – Prorogata al 31 dicembre 2020
  - d. Concessione Demaniale Marittima n.07 del 14.04.2011 di mq 3.579,83 – Ditta Martinelli Mario – decorrenza dall'1.1.2011 al 31.12.2015 – Prorogata al 31 dicembre 2020
  - e. Concessione Demaniale Marittima n.03 del 30.04.2008 di mq 1.536,83 – Ditta Di Rocco Claudio – decorrenza dall'1.1.2008 al 31.12.2013 – Prorogata al 31 dicembre 2020
5. l'individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti suddivise in cinque classi quali:
  - edifici;
  - opere di urbanizzazione;
  - pedane;
  - recinzioni;
  - muri
6. i sistemi di accesso e di parcheggio esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici oggetto di futura trasformazione in sede di pianificazione costiera, che è stato suddiviso in 5 classi:
  - a. accessi (accessi pubblici alle aree e accessi privati);
  - b. parcheggi esistenti pubblici;
  - c. strade (strade asfaltate e strade non asfaltate);
  - d. marciapiedi;
  - e. pista ciclabile esistente;
7. il sistema della mobilità;
8. i sistemi strutturanti il sistema costiero e le aree non oggetto di pianificazione individuata nell'area demaniale occupata dalla caserma della Guardia Costiera.

Nell'ambito del PCC è stata altresì condotta una ricognizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento alle opere di difesa (elaborato A.1.7 OPERE\_DIFESA) costituito da pennelli ortogonali emersi e foci armate.

### **Le proposte del Piano**

Il primo elemento considerato nella pianificazione comunale costiera riguarda la definizione della linea di costa utile, cioè quella porzione di costa al netto della parte non utilizzabile o non fruibile ai fini della balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione),

di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione (art.14 – comma 1 – della Legge regionale 17/2015).

La linea di costa che si estende per una lunghezza di 8.273 mt è stata suddivisa in:

- costa balneabile
- costa non balneabile

La costa balneabile si sviluppa per una lunghezza di 7.046,85 mt che rappresenta il 85% della linea di costa; mentre la costa non balneabile si estende per una lunghezza di 1.226,19 mt e rappresenta il 15% della linea di costa. La costa balneabile si concentra soprattutto in località Torre Saccione (oggi Marina di Chieuti)

Il PCC, propone una deroga alla prescrizione di cui all'art. 5.2 delle NTA del PRC che, tenuto conto delle caratteristiche della costa sabbiosa del litorale di Chieuti, soggetta a variazioni cicliche dovuto ai moti ondosi, prevede il rilascio di concessioni se al momento della richiesta la spiaggia misura una profondità superiore a 15,00 mt diversa da quella rappresentata dal Piano. Il Piano ritiene possibile applicare una deroga nelle aree destinate dal PCC a Spiagge Libere con Servizi, dove potrà essere possibile l'accertamento al rilascio della concessione, previa verifica, portando il limite minimo di profondità da 15,00 m a 12,00 m.

Il PCC indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m e non deve superare la lunghezza dei 100 m. Il PCC prevede che nelle aree concedibili quali Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi, si deve prevedere e assicurare l'esistenza di fasce parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni:

- FP/1 di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia, destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia;
- FP/2 è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;
- FP/3 intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, destinata alla localizzazione del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.

Per quanto riguarda l'individuazione delle tre fasce, è stato prescritto nelle concessioni altamente antropizzate e al fine di assicurare il libero transito della fascia FP/1, l'obbligo da parte dei concessionari di definire all'interno dei propri stabilimenti balneari quei percorsi verticali di accesso alla linea di battigia.

Nell'ambito del PCC sono state individuate le aree demaniali destinate a concessioni diverse da quelle turistico – ricreative, nell'ambito delle "aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", (ivi incluso l'ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 del cod. nav., con riferimento a pertinenze, aree ed opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art.36 cod. nav., di competenza comunale ai sensi dell'art. 8 della LR 17/2015 specificando le seguenti tipologie:

- a. strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- b. altro uso in concessione

La restante area demaniale non rientrante tra le categorie d'uso di cui ai punti precedenti, viene classificata come aree diverse da utilizzare come Parco Naturale (Pineta), Parcheggi-Viabilità ed aree pedonali. Relativamente alla parte più consistente classificata come Parco Naturale, caratterizzata da dune arenili e boschi misti, il piano mira al mantenimento delle condizioni naturali sia della duna, sia del bosco che della relativa spiaggia nonché al godimento degli specchi d'acqua antistanti, a beneficio delle attività del tempo libero della collettività. Le attrezzature possibili destinate al tempo libero ed alla attività balneari, a carattere esclusivamente stagionale, dovranno essere realizzate con strutture smontabili o provvisorie in materiale leggero.

Per quanto riguarda i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, il PCC li individua con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 m. Tali percorsi, appositamente sistemati e mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie. In

sede di pianificazione sono stati individuati:

- accessi al mare;
- parcheggi di piano individuati in numero di quattro, di cui tre sono situati oltre la ferrovia;
- parcheggi esistenti;
- percorsi di accesso pedonale;
- percorso ciclabile/pedonale di piano;
- percorso ciclabile/pedonale esistente;

Il PCC prevede interventi di riqualificazione costiera che hanno come obiettivo primario la difesa della duna ed il recupero del tratto di costa antistante gli stabilimenti balneari sottoposto ad una eccessiva erosione con evidente rischio di degrado delle strutture esistenti. Tutti gli interventi, pertanto, sono collocati all'interno dell'area demaniale e costituiti da opere di difesa dalle mareggiate, in particolare:

- opere di difesa longitudinali su duna esistenti
- opere di difesa trasversale in mare esistenti
- opere di difesa trasversale in mare di PCC
- opere di difesa longitudinali in mare del PRC
- opere di difesa longitudinali in mare di Piano
- opere di stabilizzazione e difesa della duna

Il PCC propone di aumentare la fruizione del litorale con l'introduzione di Spiagge Libere con Servizi determinando così una pianificazione indicativa delle aree ricadenti nella fascia di studio pari a 300 mt dalla Dividente Demaniale (riperimetrata dal Ministero). Tale pianificazione è caratterizzata da una zonizzazione delle aree coerente con le proposte prescrittive del PCC, ovvero sono state inserite:

- aree per i parcheggi di accesso al mare oltre la ferrovia;
- aree da destinare ad uso commerciale – servizi pubblici;
- aree per il completamento di strutture turistico-alberghiero;
- aree per camping ed attrezzature per il tempo libero;

Tutte queste aree sono connesse da una rete pedonale, ciclabile e soprattutto carrabile, disegnata al fine di risolvere alcuni problemi di sicurezza umana ed accessibilità alla spiaggia, ovvero:

- a) per aumentare la fruizione della costa sono stati proposti della aree a parcheggio, ad integrazione di quello esistente, posti tra la ferrovia e la SS16, collegati a quest'ultima da n. 2 nodi posti uno in prossimità dell'abitato di Marina di Chieuti, che prevede l'eliminazione del semaforo e la creazione di una grande rotatoria e l'altro nodo più a sud, in corrispondenza della strada comunale Inforchia-Maresca;
- b) ai fini della sicurezza pubblica si propone la realizzazione del sottopasso carrabile alla ferrovia per il collegamento degli stabilimenti balneari alla zona residenziale di Marina di Chieuti, al fine della disattivazione del passaggio a livello, ritenuto inidoneo;
- c) per disarticolare l'offerta turistica viene proposta nell'ambito di una pianificazione generale e/o particolareggiata, la classificazione dell'ex-area Arif, a ridosso della Dividente Demaniale ma fuori dall'area demaniale, a zona da destinare per camping e strutture per il tempo libero;
- d) per facilitare il passaggio della ferrovia dalle aree di cui al punto a) verso la spiaggia, si propone la realizzazione di sottopassi pedonali e/o ciclabili di ridotte dimensioni, localizzati e distribuiti in corrispondenza di aree a parcheggio e zone residenziali esistenti;
- e) al fine di rendere fruibili le aree destinate a Spiagge Libere con Servizi, al limite dell'area boscata ed in prossimità della spiaggia, si propone la realizzazione di torrette amovibili in legno da destinare alla sorveglianza antincendio e sicurezza pubblica, nonché gazebo da destinare ai servizi igienici chimici e/o deposito di attrezzature per la balneazione;
- f) la realizzazione di sentieri pedonali all'interno della pineta su tracciati esistenti antincendio;
- g) infine tenendo conto della programmazione delle infrastrutture ferroviarie strategiche contenuta nella

Legge n. 443/2001, ovvero del progetto di raddoppio ferroviario della tratta Termoli – Lesina della Linea ferroviaria Pescara-Bari, già nel documento preliminare del PCC sono state indicate le linee di riutilizzo delle aree ferroviarie che verranno dismesse, ovvero verranno realizzate delle piste ciclabili e/o treno tram per la mobilità lenta;

h) la realizzazione di nuovi Stabilimenti, non proposti nel presente Piano, potranno essere realizzati attraverso una variante al Piano quando le condizioni di salvaguardia della costa e di accessibilità alla stessa verranno assicurate con gli interventi indicati nelle NTA allegate al presente Piano, ovvero le spiagge libere con servizi adiacenti agli Stabilimenti esistenti potranno essere trasformate in nuovi in Stabilimenti Balneari.

Il Piano ha previsto anche la localizzazione di tutte quelle aree di raccordo e di connessione tra le aree di interesse turistico – ricreativo, in particolare quelle fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso individuando le fasce di rispetto (corridoi) ortogonali al mare (FO) e i percorsi di accesso pedonali e ciclabili al demanio marittimo con finalità turistico – ricreative imponendo, ai sensi dell'art. 8.1 delle NTA del PRC, lì dove non sussistono accessi pubblici a distanza non inferiore di 150 m, l'obbligo per il concessionario di assicurare il libero accesso alla battigia attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura degli stabilimenti balneari.

Il PCC individua:

- le aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare alla variazione o traslazione degli eventuali titoli concessori in essere (una concessione);
- opere di difficile rimozione da adeguare (pavimentazione delle aree occupate dagli stabilimenti balneari) o trasformare in opere di facile rimozione (cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce);
- muri e recinzioni da rimuovere. Per quanto riguarda le recinzioni, in sede di sopralluogo sono state individuate e localizzate presso il lido Dielleffe, le recinzioni che non permettono attualmente la libera fruizione alla linea di costa. Si stabilisce, quindi la rimozione delle stesse e l'adeguamento alle prescrizioni del PCC. Per quanto riguarda la rimozione dei muri, sono state individuate quelle concessioni attualmente in essere come Lido delle Sirene, Lido Barone e Lido Azzurro per le quali si stabilisce la ripermimetrazione delle concessioni fino al confine della dividente demaniale, con ivi collocazione dei muri;

### Descrizione del sito

La fascia costiera del Comune di Chieuti è caratterizzata dalla presenza del SIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore". All'interno di tali siti si rinvencono, secondo quanto riportato nel Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016), i seguenti habitat:

2110 (Dune mobili embrionali): l'habitat include comunità pioniera su dune embrionali con elevato contenuto in nutrienti, dominate da piante psammofile perenni tra cui prevale *Elymus farctus*, che rappresentano i primi stadi dell'edificazione delle dune, trattenendo e consolidando le sabbie.

2120 (Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche): l'habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, colonizzate da *Ammophila arenaria*, cui si aggiungono altre specie psammofile.

2230 (Dune con prati dei *Malcolmietalia*): questo tipo di habitat è caratterizzato da comunità vegetali di specie annuali, delle alleanze *Laguro ovati-Vulpion fasciculatae* e *Alkanno-Maresion nanae* (classe *Tuberarietea guttatae*), che si sviluppano su suoli sabbiosi, asciutti, in mosaico con la vegetazione perenne delle dune mobili ed embrionali. In molti casi queste comunità sono il risultato di una pressione antropica relativa al calpestio ed al pascolamento.

2250\* (Dune costiere con ginepri (*Juniperus* spp.): è un tipo di habitat prioritario, caratterizzato da comu-

nità forestali dominate da ginepri, in particolare *Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa* e, con frequenza minore, anche *Juniperus phoenicea* subsp. *turbinata*. Si sviluppa nelle aree sommitali dei sistemi dunali, in una posizione più interna rispetto a quella occupata dal tipo di habitat 2120. Questo tipo di habitat offre servizi ecosistemi fondamentali in termini di stabilizzazione delle dune, formazione dei suoli e biodiversità. Le specie alloctone sono frequenti a causa soprattutto degli inadeguati interventi di riforestazione condotti nel secolo scorso.

2260 (Dune con vegetazione di sclerofille (*Cisto--Lavanduletalia*): Si tratta di un tipo di habitat caratterizzato da substrato sabbioso, stabilizzato, asciutto. Si sviluppa nelle aree interne dei sistemi dunali, sottoposte ad incendio, al pascolo o ad altre forme di perturbazione. È colonizzato da comunità arbustive di vario tipo, ascrivibili (limitatamente al territorio pugliese) alle alleanze *Cisto cretici-Ericion manipuliflorae*, *Cisto eriocephali-Ericion multiflorae* e, nel caso delle formazioni più evolute, *Juniperion turbinatae*.

2270\* (Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*): Fustaia retrodunale a prevalenza di *Pinus halepensis* Mill. con sporadica presenza areale di *Pinus pinea* L. e puntuale di *Pinus pinaster* Ait. Le formazioni boschive di questo habitat sono prevalentemente di origine artificiale. I popolamenti presentano ampi tratti a densità colma per effetto dell'abbandono colturale intervenuto negli ultimi decenni. Nei casi in cui la copertura del piano dominante si presenti più rada si assiste all'affermarsi di fenomeni di successione secondaria con vegetazione arbustiva ed arborea assimilabile alle formazioni della classe *Quercetalia ilicis* o dell'ordine *Orno-Quercion ilicis* nel caso di condizioni stagionali favorevoli (es. affioramenti della falda acquifera).

7210\* (Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*): È rappresentato da paludi salmastre costiere, alimentate da acque sorgive calcaree, colonizzate da comunità vegetali a *Cladium mariscus*, tutte inquadrabili nella classe *Phragmito australis-Magnocaricetea elatae*.

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

#### 6.1.2 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Cordoni dunari

#### 6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP territori costieri (300 m);
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Torrente Saccione, Vallone Castagna, Vallone Capo d'Acqua)
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m) (Vallone presso Mass.a Chiesa di Maresca,

#### 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
- UCP - Aree umide;

#### 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore")

#### 6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100 m - 30 m)

Ambito di paesaggio: *Monti Dauni*

Figure territoriali: *La bassa valle del Fortore*

#### considerato che:

- la fascia costiera in cui è ricompreso il SIC non è interessata dalla presenza di una urbanizzazione costiera;

ciò ha contribuito al mantenimento degli habitat dunali e di un paesaggio caratterizzato da un'elevata naturalità e che la presenza di un numero esiguo di strutture turistiche (stabilimenti) ha influito minimamente sugli habitat e sulla loro componente biotica;

- tuttavia le specie animali e vegetali più specializzate e delicate di spiagge e dune sono minacciate dal transito pedonale (nonché di quello veicolare con auto e moto) che si svolge su di esse e attraverso di esse. I danni più gravi sono legati all'affollamento dei mesi primaverili-estivi e che l'attraversamento disordinato delle dune inoltre, in assenza di passaggi obbligati, innesca anche importanti fenomeni erosivi, e contribuisce alla diffusione di specie vegetali aliene;
- fattore di disturbo ancora più importante è poi rappresentato dalle attività di ripulitura, rimodellamento o ripascimento meccanizzati di spiagge e delle dune embrionali, che incidono negativamente sulle comunità animali e vegetali. Le locali comunità di invertebrati sabulicoli, i loro ripari naturali (spesso costituito dagli accumuli di organismi spiaggiati) e le associate flore pioniere sopralitorali, risentono dell'attività di ripulitura meccanica in modo pressoché irrecuperabile;
- le previsioni del Piano oggetto della presente valutazione non determinano sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che si pongano in essere le prescrizioni di seguito riportate;
- la Provincia di Foggia e il Comune di Chieuti, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

**Esaminati gli atti acquisiti dalla Sezione ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il Piano in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni che tengono specificatamente conto di quanto previsto dalle Misure di conservazione riportate nel R.r. n. 6/2016 per la tutela degli habitat presenti nell'area interessata dal Piano comunale delle coste:**

1. habitat 2110 (Dune mobili) e 2120 (Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche):
  - divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione ambientale e gli studi/monitoraggi;
  - divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale e realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali;
  - eventuali operazioni di pulizia manuale delle dune da rifiuti solidi di origine antropica devono essere eseguite esclusivamente durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo, quando la sabbia è umida e la duna è più consistente;
  - realizzazione di sistemi di protezione del cordone dunale dal calpestio (chiusura di accessi impropri, recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno, passerelle in legno rimovibili o stabili, collocazione di cartellonistica informativa e di divieto ecc.);
  - realizzazione di opere di difesa e recupero delle dune tramite tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica (es. viminate basali, recinzioni frangivento in canna, messa a dimora di specie vegetali ecc.), anche mediante interventi puntuali di ripascimento e rimodellamento con sabbie provenienti da eventuali opere di dragaggio dopo averne verificata l'idoneità (devono essere utilizzati materiali di provenienza, granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento);
  - per la cantierizzazione delle opere di difesa e riqualificazione, utilizzo di mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi cingolati rispetto a quelli gommati;

2. 2230 (Dune con prati dei *Malcolmietalia*): divieto di eseguire opere che comportino l'eliminazione dello strato erbaceo o il ricoprimento del suolo e che perciò compromettano la persistenza dell'habitat o la sua naturale evoluzione. Sono fatti salvi interventi finalizzati al ripristino ecologico dei tipi di habitat 2250\* (Dune costiere con *Juniperus* spp.) e 2260 (Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*);
3. 2250\* – 2260: divieto di accesso di veicoli a motore;
4. 2230 – 2250\* – 2260: realizzazione di passerelle sopraelevate in materiali eco-compatibili;
5. 2250\*: per l'eliminazione selettiva degli individui maturi e delle plantule delle specie alloctone (in particolare quelle arboree ed arbustive dei generi *Pinus*, *Acacia* e *Myoporum*) sono possibili due modalità di intervento: 1) Intervento "intermedio", che prevede la rimozione degli esemplari di specie alloctone invasive in prossimità degli individui di *Juniperus oxycedrus* subsp. macrocarpa; 2) Intervento "di sgombero", che prevede la rimozione di tutti gli esemplari di specie alloctone invasive presenti in una determinata area. In entrambi i casi, è necessaria l'eliminazione periodica delle plantule di specie alloctone invasive, per una durata pari almeno ai tre anni successivi l'intervento. Prevenzione degli incendi attraverso la gestione della vegetazione lungo i perimetri dell'habitat, specialmente lungo la viabilità e nelle interfacce con i campi. Tale gestione può essere condotta principalmente attraverso lo sfalcio dello strato erbaceo;
6. 2250\* – 2260: Dislocare i parcheggi esistenti in aree non interessate da questi tipi di habitat e sottoporre le aree lasciate libere ad interventi di ripristino ecologico;
7. 2270\* (Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*):
  - effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante; In seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale;
  - favorire la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso;
  - preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali);
  - preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell'area;
  - individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione;
  - incentivare, nelle aree aperte e in prossimità dei viali parafuoco, la presenza di vegetazione arbustiva a maggiore contenuto idrico e meno infiammabile rispetto alle specie presenti al fine di favorire il rallentamento del fronte di fiamma;
  - creare soluzioni di continuità della biomassa vegetale in senso verticale e orizzontale per la riduzione della probabilità del passaggio del fuoco dalla chioma dello strato arbustivo a quello arboreo;
  - promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi, avviando percorsi di cooperazione tra Amministrazioni e associazioni (es; volontariato, ambientaliste ecc) per la formazione di personale specializzato e l'attivazione di iniziative di prevenzione e lotta degli incendi boschivi;
  - monitoraggio dell'erosione costiera, al fine di conoscere la velocità di erosione dei sistemi dunali e di prevedere gli effetti sulla conservazione dell'habitat;
8. 7210 (Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*): Divieto di realizzazione di nuova viabilità negli habitat dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa e sulle formazioni dunose presenti. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi;
9. siano rispettate le misure di mitigazione elencate nella Valutazione di incidenza di seguito riportate:
  - a. La pulizia degli arenili (di competenza del comune nei tratti di spiaggia libera) sarà effettuata manualmente e non in modo meccanico, per evitare la distruzione, anche accidentale, delle specie vegetali e dei nidi delle specie faunistiche che nidificano a terra. La pulizia meccanica delle spiagge rappresenta, in particolare, la causa principale del declino delle popolazioni di fraterno, che depone uova mimetiche

col substrato in depressioni poco profonde della sabbia. La pulizia generale delle spiagge, normalmente effettuata nel mese di giugno, coincide con il periodo di riproduzione del fratino (maggio - luglio), pertanto tale pulizia sarà preceduta da una ricognizione eseguita da personale competente che individuerà i siti di nidificazione e provvederà a recintarli con paletti di legno e reti a maglia larga in materiale sintetico.

- b. E' obbligo dei concessionari degli stabilimenti balneari occuparsi della corretta gestione delle dune e della pulizia della spiaggia.
- c. I residui naturali spiaggiati (tronchi, rami, canne, foglie, alghe) verranno lasciati, per quanto possibile, dove il mare li ha depositati. Essi, infatti, sono una parte importante nell'equilibrio di molte spiagge, costituiscono nuclei di deposizione ed accumulo per la sabbia, ostacolando la dispersione della stessa ad opera del vento e, in taluni casi, contribuiscono a contrastare l'erosione marina. E' tra di essi che germogliano erbe pioniere come *Cakile maritima*, *Chamaesyce pepelis*, *Salsola kali* che formano la prima comunità del cakileto (habitat 1210). Inoltre, essi costituiscono un importante riparo per i coleotteri della sabbia.
- d. Durante la stagione balneare saranno predisposti sia cartelli informativi riguardo l'importanza della tutela della biodiversità in un area SIC, sia cartelli di divieto di attraversamento degli habitat dunali al fine di salvaguardare l'integrità di questi ultimi messa a rischio soprattutto dall'accesso indiscriminato e dal calpestio. Saranno realizzati sentieri segnalati e passerelle ecocompatibili in legno per regolamentare l'accesso alla spiaggia. Per la salvaguardia delle specie floristiche e faunistiche, in particolare di quelle di interesse fitogeografico e conservazionistico, saranno predisposti cartelli informativi atti a sensibilizzare gli utenti circa il loro ruolo nell'ecosistema dunale e il corretto comportamento da tenere per evitare il danneggiamento dell'ambiente. Inoltre, sarà vietata la raccolta di piante e, per la tutela della fauna locale, si inviterà a non prelevare e a non manipolare individui e/o uova e a non distruggere i nidi presenti.
- e. Tutte le dune e gli habitat di avanduna saranno delimitate con paletti e corda per inibirne l'attraversamento.
- f. Le passerelle saranno dotate di paletti in legno con barriere laterali in corda per evitare l'accesso laterale alle comunità dunali e realizzare, in tal modo, un passaggio obbligato verso la spiaggia. Le passerelle saranno sopraelevate per tutto il loro percorso di almeno 30cm.
- g. Per quanto riguarda la localizzazione degli ombrelloni sarà limitata all'area compresa tra la battigia e il limite delle mareggiate invernali, caratterizzato dalla totale assenza di piantine (fascia afitoica).
- h. Sarà predisposto un adeguato sistema di controllo e relative sanzioni al fine di vietare l'accesso diretto alle spiagge con veicoli off-road e mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, antincendio e portatori di handicap. L'accesso dei mezzi motorizzati e dei veicoli off-road, oltre a danneggiare le specie floristiche e faunistiche, altera il profilo naturale delle dune tendendo ad appiattirle e a renderle più facilmente soggette all'azione erosiva dei venti e del mare.
- i. Al fine di preservare la biodiversità dell'ecosistema dunale costiero, sarà vietata la coltivazione di specie esotiche (es. *Carpobrotus* ssp., *Agave* ssp., *Yucca* ssp., *Acacia* ssp., *Eucalyptus* ssp., *Phoenix* ssp., ...) a scopo ornamentale vicino stabilimenti, camping e altre strutture turistiche. Per la realizzazione di aiuole, giardini e siepi, si utilizzeranno specie autoctone tipiche, con vantaggi non solo dal punto di vista ecologico, ma anche paesaggistico.
- j. I mezzi di cantiere dovranno mantenere una velocità limitata che ridurrà al minimo la sospensione delle polveri ed il rischio di collisione con specie dotate di scarsa mobilità come gli invertebrati e i piccoli vertebrati.
- k. La fase di cantiere avrà inizio dopo la stagione riproduttiva delle specie faunistiche al fine di evitare il danneggiamento di nidi e nidiate (aprile-giugno). Per quanto riguarda la vegetazione, il periodo di intervento più indicato è quello autunnale (settembre-novembre); in questo periodo, infatti, è minimo l'impatto sulla vegetazione, in quanto immediatamente precedente o concomitante al periodo piovoso.

so, e poiché si incide meno sui periodi di grande vigore vegetativo. I lavori che porteranno al compimento delle opere previste si effettueranno in un periodo di tempo limitato al fine di ridurre al minimo gli impatti sugli habitat e sulle specie.

- I. L'amministrazione comunale si farà carico di far effettuare un monitoraggio, della durata minima di tre anni, finalizzato a studiare lo stato degli habitat e delle rispettive specie e di individuare gli impatti degli interventi realizzati.
10. la realizzazione di eventuali opere volte a contrastare l'azione del moto ondoso e dei venti è subordinata all'espletamento della procedura di V.I.A., considerato che la costa è ricompresa nel SIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore", ai sensi del punto B.1.e) dell'Allegato B alla L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.
11. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna;
12. per l'allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste;
13. siano messe in atto azioni di tutela e ricostituzione della vegetazione riconducibile a prevalenza di *Amphiphila arenaria* L. Tali lavori dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia";
14. siano fornite risposte (ipotesi di intervento, misure di mitigazione, ecc.) in merito all'eccessivo carico antropico. Inoltre, deve essere verificata la possibilità di aumentare la superficie di spiaggia da lasciare a disposizione per persona, in considerazione della presenza di erosione e/o di habitat tutelati, come riportato nel documento "Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere" della Regione Sardegna richiamato dal Piano;

### **Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**

#### **Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

#### **"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."**

**Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

### **DETERMINA**

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il Piano comunale delle coste del Comune di Chieuti per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

**- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**

- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ecologia, all'Autorità procedente: Comune di Chieuti;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca  
Dott.ssa Antonietta RICCIO